



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Sentenza n. 52 del 09/03/2021 – 31/03/2021</b> <b>Udienza pubblica del 09/03/2021</b>
<b>Massima: 1</b>	<p><b>Titolo</b> Bilancio e contabilità pubblica - Questione di legittimità costituzionale in via principale – Ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri - Norme della Regione autonoma Sardegna - Terzo settore - Concessione di un contributo in favore delle associazioni onlus "operanti nelle attività di distribuzione di beni di prima necessità a favore degli indigenti per sostenere i costi di locazione di immobili adibiti in via esclusiva o principale a esercizio di attività sociali" - Violazione dei principi di uguaglianza e sussidiarietà - Illegittimità costituzionale.</p> <p><b>Testo</b> E' dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 18, della legge della Regione autonoma Sardegna 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019) che autorizza l'erogazione di contributi in favore delle sole associazioni onlus operanti nelle attività di distribuzione di beni di prima necessità a favore degli indigenti, per sostenerne i costi di locazione di immobili adibiti, in via esclusiva o principale, ad attività sociale. Il requisito della forma giuridica previsto dalla norma censurata, come condizione per l'accesso al beneficio regionale, appare irragionevole, poichè la distinzione fondata esclusivamente sullo status giuridico di alcune associazioni (con esclusione di altre) risulta priva di collegamento con la funzione delle prestazioni erogate, determinando conseguenze incoerenti con la ratio della norma impugnata, volta alla valorizzazione ed al coinvolgimento degli enti del Terzo settore ( principio di sussidiarietà). Il criterio meramente formale della struttura giuridica dei beneficiari non può costituire, pertanto, indice di meritevolezza ai fini della concessione di contributi finanziari e non giustifica la scelta regionale.</p>



<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b> Art. 8, comma 18, della legge della Regione autonoma Sardegna 28/12/2018, n. 48.</p> <p><b>Parametri costituzionali</b> Costituzione art.3; Costituzione art.118, ultimo comma.</p>
<b>Massima: 2</b>	<p><b>Titolo</b> Bilancio e contabilità pubblica - Questione di legittimità costituzionale in via principale – Ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri - Norme della Regione autonoma Sardegna – Terzo settore - Alienazione a prezzo simbolico alle onlus riconosciute dalla Regione degli immobili di proprietà in cui siano svolte attività di valenza sociale e assistenziale, di aggregazione giovanile e di assistenza all'infanzia e alla terza età – Non fondatezza della questione.</p> <p><b>Testo</b> E' dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 26, della legge della Regione autonoma Sardegna n.48 del 2018, promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in riferimento all'art.3 della Costituzione. La norma censurata inserendo il comma 2-bis all'art. 3 della legge regionale n. 35/95, dispone che l'azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA) è autorizzare ad alienare a prezzo simbolico alle onlus riconosciute dalla Regione, iscritte nel Registro generale di volontariato e detentrici da almeno tre anni continuativi, gli immobili di proprietà, in cui siano svolte attività di valenza sociale ed assistenziale, aggregazione giovanile ed assistenza all'infanzia ed alla terza età, con previa costituzione presso il Comune di localizzazione di un vincolo ventennale di destinazione d'uso dello stesso immobile per le attività indicate. Per il ricorrente ciò costituirebbe un trattamento di favore per gli enti del Terzo settore riconosciuti dalla Regione Sardegna ed iscritti nei propri registri, con esclusione le associazioni di promozione sociale che, pur operando nel medesimo territorio, siano invece iscritte nel registro nazionale. La Corte ha già riconosciuto (da ultimo sent. 27/2020) come l'art. 7 della legge n. 383/2000, stabilisce che, per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale, si debbano intendere quelle che svolgono attività in almeno 5 regioni ed almeno 20 province ed istituisce un collegamento tra registro nazionale e quello regionale specificando che “l'iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi all'iscrizione nei registri nazionali e regionali”. Pertanto, tra i destinatari dei benefici previsti dalla norma censurata, oltre alle associazioni iscritte nei registri regionali, risultano comprese anche le associazioni iscritte nei registri nazionali che siano dotate di articolazioni locali o circoli affiliati nel territorio regionale.</p>



<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b> Artt. 4, comma 26, della legge della Regione autonoma Sardegna 28/12/2018, n. 48. Art.3, comma 2-bis della legge della Regione autonoma Sardegna 05/12/1995, n. 35.</p> <p><b>Parametri costituzionali</b> Art. 3 della Costituzione.</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b> Art. 7, commi 2 e 3, della legge 7 dicembre 2000, n. 383; D.lgs n. 117/2017.</p>
<b>Massima: 3</b>	<p><b>Titolo</b> Bilancio e contabilità pubblica - Questione di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione autonoma Sardegna - Terzo settore - Finanziamento dei centri antiviolenza promossi da enti, onlus e organizzazioni di volontariato – Non fondatezza della questione.</p> <p><b>Testo</b> Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9 della legge reg. Sardegna n. 48 del 2018, promosse dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in riferimento agli artt. 3 e 118, ultimo comma, della Costituzione. La norma censurata favorisce – anche attraverso la concessione di contributi finanziari – la creazione di centri specialistici, promossi da enti, associazioni di volontariato ed onlus, dedicati alla presa in carico degli autori di violenza di genere. E' vero che l'elenco dei soggetti beneficiari del contributo regionale non contempla espressamente le associazioni di promozione sociale, ma, tuttavia, la genericità della nozione “enti” ivi contenuta consente di interpretare la categoria degli stessi in senso conforme all'art. 3 della Costituzione, nel senso di ritenervi ricompresi anche altri enti del Terzo settore.</p>
<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b> Art. 9 della legge della Regione autonoma Sardegna 28/12/2018, n. 48.</p> <p><b>Parametri costituzionali</b> Articoli 3 e 118, ultimo comma, della Costituzione.</p>
<b>Massima: 4</b>	<p><b>Titolo</b> Bilancio e contabilità pubblica - Questione di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione autonoma Sardegna – Volontariato - Concessione di contributi ad associazioni che si occupano di randagismo - Rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita in giudizio – Estinzione del processo.</p>



	<p><b>Testo</b>  E' dichiarato estinto il processo, limitatamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 34 e 35, della legge reg. Sardegna n. 48 del 2018 promosse, dal Presidente del Consiglio dei Ministri in riferimento agli artt. 3 e 118, ultimo comma, della Costituzione.  Con atto depositato il 18 settembre 2020, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha rinunciato al ricorso limitatamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art.8, commi 34 e 35, della legge della regione Sardegna n. 48/2018.  La regione Sardegna ha dichiarato di accettare la rinuncia.  Pertanto, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi innanzi la Corte Costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della controparte costituita, comporta l'estinzione del processo.</p>
<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b>  Art. 8, commi 34 e 35 della legge della regione Sardegna n. 48/2018</p> <p><b>Parametri costituzionali</b>  Costituzione art. 3;  Costituzione art.118, ultimo comma.</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b>  Art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008) .</p>

**Redattore: D.ssa Gabriella Cagnazzo**

**Visto: Avv. Bologna**

